

CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO
SERVIZIO VIGILANZA ARMATA AUSL PESCARA –

U.O.C Acquisizione beni e Servizi Viale Paolini 62, Pescara

Tel. +39 085 4253018

Fax +39 085 4253024

PARTE PRIMA - CONDIZIONI GENERALI.....	3
PREMESSA	3
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 - DURATA E AMMONTARE DELL'APPALTO.....	3
ART. 3 - REVISIONE DEI PREZZI.....	4
ART. 4 – DEPOSITO CAUZIONALE.....	4
ART. 5 - POLIZZA ASSICURATIVA.....	5
ART. 6 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE – MORTE DEL TITOLARE.....	5
ART. 7 - RESPONSABILE DESIGNATO DALL'APPALTATORE	6
ART. 8 - RESPONSABILE ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	6
ART. 9 – OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI , ASSISTENZIALI, IN MATERIA DI SICUREZZA ED IN MATERIA DI COMUNICAZIONE	6
ART. 10 - PENALI	7
ART. 11 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE.....	8
ART. 12- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	8
ART. 13 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE	8
ART. 14 - CESSIONE E/O FUSIONE DI AZIENDA	9
ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO	9
ART. 16 - SUBAPPALTO	9
ART. 17 – STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE.....	9
ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI	10
ART. 19 - MODALITA' DI PAGAMENTO.....	10
ART. 20 - FORO COMPETENTE.....	11
ART. 21 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE.....	11
PARTE SECONDA - CONDIZIONI SPECIALI	12

ART. 22 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	13
ART. 23 – VARIAZIONE ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO – NUOVI SERVIZI.....	14
ART. 24 – PERSONALE.....	14
ART. 25 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE	15
ART. 26 – PERIODO DI AFFIANCAMENTO.....	16
ART. 27 – PROCEDURE DI CONTROLLO IN FASE DI ESECUZIONE	16

PARTE PRIMA - CONDIZIONI GENERALI

PREMESSA

Nel presente capitolato d'appalto, le parti verranno denominate per brevità come appresso indicato:

AUSL di Pescara: **Amministrazione**

Aggiudicatario dell'appalto: **Appaltatore**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di vigilanza armata dei presidi e uffici della AUSL di Pescara da effettuarsi con le modalità riportate al successivo art. 24.

ART. 2 - DURATA E AMMONTARE DELL'APPALTO

Il presente appalto decorre dalla data che sarà indicata nel contratto e avrà durata quinquennale, senza possibilità di rinnovo.

Il numero di ore complessivamente stimato per l'esecuzione dell'appalto da parte di guardie giurate di V livello contrattuale è di 21.992 ore annue e 109.960, oltre al servizio di ronda notturna di cui al successivo art. 22, nel periodo di durata quinquennale dell'appalto.

L'importo a base d'asta - soggetto a ribasso - è pari ad € 2.500.00,00, oltre iva e comprensivi di € 1440,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

Alla data di scadenza dell'appalto è data facoltà all'Amministrazione di prorogare il contratto per ulteriori sei mesi nel solo caso in cui detta proroga sia necessaria per l'esperimento della procedura di gara al fine dell'individuazione di un nuovo appaltatore.

Nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga della facoltà sopra richiamata, l'appaltatore è obbligato a prorogare il contratto medesimo fino alla scadenza del citato termine di sei mesi.

L'appalto sarà stipulato nella forma del contratto aperto, che non impegna in alcun modo l'Amministrazione al raggiungimento dell'importo complessivo presunto di cui sopra. Entro il limite di spesa dell'importo del contratto spetta pertanto all'Amministrazione stabilire, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, il quantitativo delle prestazioni dovute.

Per tale motivo nulla avrà a pretendere l'appaltatore oltre il pagamento dei servizi prestati ai prezzi ed alle condizioni pattuite.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in base a sopravvenute esigenze e secondo le proprie necessità, di incrementare l'importo presunto di cui sopra, nella misura del 20%, ovvero pari ad € 500.000,00.

Entro il limite suddetto, l'appaltatore si impegna a mantenere ferme le condizioni contrattuali e tariffarie di aggiudicazione senza pretesa di alcun onere aggiuntivo.

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 163/2006, l'importo complessivo del servizio ammonta, pertanto, presuntivamente ad Euro 3.250.000,00 , oltre Iva, comprensivi di:

- €1440,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso,
- €250.000,00, per l'opzione "proroga tecnica" (eventuale)
- €500.000,00 per l'opzione "estensione di un quinto" (eventuale).

ART. 3 - REVISIONE DEI PREZZI

Ai fini dell'esecuzione del contratto, le tariffe offerte, costituiscono i prezzi contrattuali.

I corrispettivi dovuti sono quelli indicati nell'offerta economica e saranno determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.

Attesa la particolare natura del servizio e la relativa speciale normativa di settore, il contratto sarà soggetto a revisione del prezzo, a partire dal secondo anno di vigenza contrattuale, sulla base delle eventuali variazioni del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente di istituti di vigilanza privata così come determinato periodicamente in apposite tabelle del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali. L'eventuale incremento percentuale del costo medio del lavoro, costituirà la misura della variazione del prezzo del contratto. La revisione sarà accordata dall'Amministrazione con decorrenza dal mese successivo a quello di ricevimento della relativa richiesta da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R.

ART. 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

Al ricevimento della comunicazione di aggiudicazione del servizio, l'appaltatore dovrà costituire, nei tempi che gli verranno comunicati dall'Amministrazione, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni, derivanti dall'appalto in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, deposito cauzionale infruttifero, nella misura prevista dall'art. 6 113, 1° comma , del D.lgs. 163/2006 e s.m.i, mediante fidejussione bancaria e/o polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio ramo cauzioni.

La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, dovrà essere prestata a pena di revoca dell'aggiudicazione e resterà vincolata per intero per tutta la durata dell'appalto fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico ed, in tal caso, i concorrenti dovranno allegare quietanza del versamento in contanti od in titoli del debito pubblico. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del già richiamato art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

La cauzione sarà svincolata, in contestualità all'emissione del certificato finale di regolare prestazione del servizio.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione di penalità l'appaltatore è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione .

Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto per cause imputabili all'appaltatore stesso, il soggetto garante è obbligato a versare l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione .

In caso di non ottemperanza a quanto sopra indicato, l'Amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto medesimo.

ART. 5 – POLIZZA ASSICURATIVA

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dipendente dell' Impresa aggiudicataria durante l'esecuzione del servizio, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo della servizio.

L'appaltatore è altresì pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, a cose e/o persone in dipendenza del servizio oggetto del presente appalto .

A tale riguardo l'Appaltatore dovrà essere provvisto , prima della stipula del contratto, di una polizza assicurativa con validità non inferiore alla durata contrattuale con i seguenti massimali:

- polizza RCT/RCO a copertura di danni arrecati a cose e persone con un massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro e per persone; la copertura deve essere esente franchigia.,

Devono essere considerati terzi anche tutti i dipendenti della AUSL di Pescara.

La polizza dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'Amministrazione, a qualsiasi eccezione, con riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1902 C.C, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli art. 1892 e 1893 C.C.

Resta inteso che qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prevista e la stessa non venga ripristinata, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART. 6 - VALIDITA' DELLA GRADUATORIA – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE – MORTE DEL TITOLARE

L'Amministrazione si riserva in caso di revoca dell'aggiudicazione, di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per cause imputabili all'appaltatore stesso, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che avrà formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dal soggetto progressivamente interpellato.

L'appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà facoltà dell'Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.

Per quanto concerne i raggruppamenti temporanei di imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una delle imprese mandanti o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione o fallimento del titolare, si applica la disciplina di cui ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 7 - RESPONSABILE DESIGNATO DALL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà indicare, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la persona fisica designata come Responsabile rappresentante dell'Impresa, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto. In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del personale designato, l'impresa dovrà comunicare preventivamente alla U.O.C Acquisizione beni e Servizi la persona delegata a sostituirlo, onde scongiurare disservizi.

ART. 8 - RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto sarà individuato al momento dell'aggiudicazione definitiva del presente appalto.

ART. 9 – OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI, ASSISTENZIALI, IN MATERIA DI SICUREZZA ED IN MATERIA DI COMUNICAZIONE

10.1 Obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali

L'appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nel servizio oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

10.2 Sicurezza nell'esecuzione dell'appalto –

E' onere dell'impresa appaltatrice tenere conto, in sede di predisposizione dell'offerta, dei costi relativi alla sicurezza e della manodopera, nonché adottare, nelle proprie sedi aziendali, tutte le misure previste dalla normativa in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro. Si precisa che i costi sopra menzionati sono quelli derivanti dai rischi propri dell'attività d'impresa.

Nel presente appalto sussiste l'esistenza di "interferenza", da intendersi come circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore ovvero tra il personale di imprese

diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Ne consegue pertanto che la stazione appaltante ha redatto il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) allegato alla documentazione di gara sub lettera "A.". Nel predetto documento i costi per la sicurezza per la eliminazione delle interferenze sono pari ad euro 1.440,00.

10.3 Obblighi di comunicazione

- L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla U.O.C Acquisizione Beni e Servizi ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto.
- L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla U.O.C ABS, entro sette giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il conto corrente bancario/postale ai fini della tracciabilità dei pagamenti in osservanza alla legge n. 136/2010 e s.m. e i.
- L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla U.O.C ABS ogni sostituzione di personale che sia risultato assente per qualsiasi motivo ivi compreso il caso di perdita di idoneità allo svolgimento del servizio.

ART. 10 - PENALI

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'appaltatore, il servizio non venga espletato o non sia conforme a quanto previsto dal presente capitolato, alle norme di legge o alle disposizioni impartite, l'amministrazione può applicare le seguenti penali fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, la facoltà di decurtare il prezzo del servizio in misura proporzionale alle prestazioni non rese o non rese correttamente, oltre che la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

1. ritardato avvio del servizio, anche parziale, : penale di €150,00 per ogni giorno di ritardo;
2. mancato o inadeguato svolgimento del servizio : penale di €300,00 per ogni giorno di ritardo;
3. condizioni di sicurezza del lavoro non conformi agli obblighi di legge e/o alle procedure stabilite dall'Amministrazione : penale di €500,00 per ogni contestazione;
4. violazione non grave degli obblighi di riservatezza o trattamento dati : €150,00 per ogni contestazione;
5. inottemperanza, anche parziale, degli obblighi impartiti dall'Amministrazione entro il termine assegnato : € 300,00 per ogni contestazione;

In tutti i casi sopra menzionati, il Direttore dell'esecuzione con comunicazione scritta inviata tramite fax, contesterà all'appaltatore gli inadempimenti contrattuali riscontrati e questi dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine di cinque giorni lavorativi decorrenti dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio del RUP ovvero non sia data risposta o la stessa non giunga entro il termine, saranno applicate dal RUP le penali sopra indicate.

Le penali sono applicate mediante ritenute sui crediti dell'aggiudicatario oppure, in mancanza di crediti o loro insufficienza, l'Amministrazione si rivarrà sulla garanzia fideiussoria prevista dal precedente art. 4.

E' fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 12, oltre alla richiesta di risarcimento danni.

ART. 11 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'appaltatore, l'appaltatore stesso è tenuto, se richiesto, a prestare il servizio, o parte di esso, per il tempo strettamente necessario alla svolgimento del procedimento di gara per l'affidamento ad altro soggetto.

ART. 12- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:

- a. mancato inizio del servizio con un ritardo superiore a 10 giorni;
- b. interruzione, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato senza giustificato motivo;
- c. mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
- d. mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- e. in caso di fallimento dell'impresa;
- f. in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell'anno solare;
- g. mancata sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento del servizio o del personale colpevole di grave negligenza nell'effettuazione delle proprie mansioni;
- h. in caso di cessione totale o parziale del contratto
- i. subappalto effettuato in difformità alle previsioni del D.lgs 163/2006 o del presente capitolato;
- j. frode o malafede nell'esecuzione del contratto;
- k. perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio;
- l. perdita del requisito del possesso della licenza prefettizia prevista dall'art. 134 del T.U.L.P.S e dell'art. 257 e ss. Del R.D 635/1940 che consente l'esercizio del servizio di vigilanza e trasporto valori nell'ambito territoriale della provincia della AUSL di Pescara;
- m. mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l'esecuzione del presente appalto di cui alla Legge 136/2010 (art. 3 comma 8 e s.m.i).

In tali casi l'Amministrazione dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del Codice civile. In tali casi, l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo le prestazioni espletate fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l'inadempimento stesso.

ART. 13 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE

In caso in cui l'appaltatore receda anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, l'Amministrazione oltre all'escussione della cauzione definitiva chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio secondo le modalità indicate al precedente art. 6.

ART. 14 - CESSIONE E/O FUSIONE DI AZIENDA

In caso di cessione di azienda, trasformazione, fusione o scissione si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 116 del D.lgs 163/2006.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione salvo quanto previsto dal precedente art. 14.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione della fornitura senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione, pena l'incameramento della cauzione, l'immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

L'Amministrazione consente la cessione dei crediti derivanti dal contratto, fatta salva la preventiva autorizzazione, solo esclusivamente e tassativamente **a favore di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio di crediti di impresa.**

In tale ultima ipotesi, l'atto di cessione dovrà essere stipulato mediante atto pubblico e dovrà essere notificato all'Amministrazione (mediante raccomandata A/R) almeno trenta giorni prima la scadenza effettiva del pagamento, a pena di inopponibilità della cessione alla citata Amministrazione.

In caso di inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, prioritariamente mediante l'incameramento della cauzione, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale .

ART. 16 - SUBAPPALTO

E' consentito ricorrere al subappalto del servizio nella misura non superiore al 30% dell'importo del contratto; in tale caso il concorrente ha l'obbligo di specificare nel modello di dichiarazione sostitutiva allegato al disciplinare di gara, le parti del servizio che verranno subappaltate. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa aggiudicataria che rimane unica e sola responsabile nei confronti della AUSL di Pescara di quanto subappaltato. Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 al quale espressamente si rinvia.

Si precisa che l'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 136/2010, il contratto di subappalto deve contenere un'apposita clausola con cui le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima L. 136/2010; copia del contratto di subappalto è tempestivamente trasmessa all'Amministrazione ai fini della verifica.

ART. 17 – STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D. Lgs. n. 163/2006. Tutte le spese ed i tributi inerenti la stipula saranno a carico dell'appaltatore.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 i dati forniti dalle Imprese sono dall'Amministrazione trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la AUSL di Pescara.

ART. 19 - MODALITA' DI PAGAMENTO

1. La ditta aggiudicataria emetterà fatture con cadenza bimestrale, correlate agli importi offerti in gara.
2. Le fatture, dovranno indicare con precisione le tipologie di servizio espletato, le quantità complessive e il relativo prezzo unitario, il numero CIG (Codice Identificativo Gara) indicato sul contratto nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento.
3. Ai sensi dell'art. 4, co. 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o verifica di conformità e la verifica del documento unico di regolarità contributiva. Pertanto l'Affidatario dovrà fatturare le prestazioni intermedie per un importo pari al 99,5 per cento dell'importo netto progressivo, computando nella fattura finale di saldo l'ammontare delle ritenute effettuate.
4. Dal corrispettivo posto in pagamento saranno, inoltre, direttamente trattenute le eventuali penalità applicate.
5. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, la ASL procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori;
6. Ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 3 della Direttiva 35/2000/Ce, viene stabilito che i pagamenti saranno eseguiti entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura (farà fede il timbro di protocollo della ASL) o entro il maggior termine che sarà concordato espressamente con l'appaltatore, a mezzo mandato emesso dalla ASL.
7. Per individuare la data di decorrenza del pagamento si farà riferimento alla data di ricevimento delle fatture e, ove non sussistano motivi di contestazione, le fatture si intendono pervenute alle seguenti scadenze:
 - il giorno 15 del mese, relativamente alle fatture registrate tra il 10 ed il 15° giorno del mese stesso;
 - il giorno 30 del mese, relativamente alle fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.
8. Ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 3 della Direttiva 35/2000/Ce, viene stabilito che gli interessi di mora a carico della ASL sono calcolati nella misura ivi indicata o in quella diversa eventualmente concordata tra le parti.

9. Le note di credito a favore della ASL dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta alla ASL la nota di credito. I termini di cui al precedente punto 2 decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito.

10. Nel periodo di fine anno tra il 10 Dicembre ed indicativamente il 31 Dicembre, opererà in ogni caso la sospensione del termine di pagamento sopra indicato per esigenze connesse con la chiusura dell'esercizio finanziario e la riapertura del nuovo esercizio finanziario.

11. Soltanto dopo le predette verifiche e l'accertamento della correttezza delle prestazioni effettuate dall'appaltatore il competente Servizio Ragioneria provvederà alla emissione del mandato di pagamento.

12. In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte dell'Amministrazione, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere.

13. Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/01/2008 n. 40, non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.

13. In caso di aggiudicazione ad un ATI o RTI, il pagamento sarà effettuato nei confronti della impresa indicata come mandataria o capogruppo. Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti dell'ATI/RTI.

14. L'appaltatore in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i, si impegna a destinare il conto corrente, comunicato in sede di aggiudicazione, alle effettuazioni di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/postale o con altro strumento di pagamento idoneo alla piena tracciabilità delle operazioni, ferme restando le eccezioni cui al citato art. 3 comma 3. Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con altri strumenti di incasso o pagamento non idonei ad acquisire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà alla automatica risoluzione del contratto così come previsto all'art. 13.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato è competente esclusivamente il Foro di Pescara. E' escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

ART. 21 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE

Per tutto quanto non contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

PARTE SECONDA - CONDIZIONI SPECIALI

ART. 22 – MODALITA' SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio in questione , da effettuarsi di giorno presso alcuni presidi e uffici in Pescara, dovrà essere effettuato da Istituti di vigilanza ai sensi del R.D 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S) a mezzo di guardie particolari giurate (GPG) fornite del previsto armamento costantemente radio collegate con la centrale operativa; tale servizio , finalizzato a garantire la sicurezza delle persone e delle cose e la protezione del patrimonio dovrà essere espletato come segue :

1) P.O. PESCARA.

- **n. 2 (due) guardie giurate** dovranno assicurare la vigilanza notturna (con orario 22.00 – 6.00 di tutti i giorni) con pattugliamento di tutto il perimetro ospedaliero esterno, degli ambienti sotterranei, del piano terra, degli atrii dei piani superiori del monoblocco ospedaliero, secondo le direttive che saranno impartite dalla Direzione Medica del P.O. di Pescara, nonché degli edifici amministrativi e del Dipartimento di Prevenzione, essendo gli stessi sprovvisti di sistemi tecnologici di sicurezza. (h 8 x 365 = 2.920 x2 = 5840 anno)

- **n. 1 (una) guardia giurata** sarà destinata ad assicurare la presenza fissa notturna (con orario 22.00 – 6.00 di tutti i giorni) presso il Pronto Soccorso, allo scopo di garantire sicurezza agli operatori da possibili aggressioni/violenze, anche in considerazione della non funzionalità in tali orari del Posto Fisso di Polizia.(h. 2.920 anno)

- **n. 1 (una) guardia giurata** sarà destinata alla telesorveglianza da remoto (con orario h. 24 di tutti i giorni) con stazionamento presso la sala regia centralizzata allo scopo di seguire le riprese degli impianti di videosorveglianza esistenti nel P.O. (h 8.760 anno)

Le guardie giurate provvederanno altresì alla chiusura ed al controllo degli ingressi del Presidio Ospedaliero all'inizio del servizio nonché alla loro riapertura al mattino.

Il servizio di vigilanza presso il P.O. di Pescara dovrà integrarsi con il sistema di videosorveglianza e controllo accessi, installato presso lo stesso nosocomio, la cui centrale operativa è capace di controllare 24 ore su 24, attraverso le immagini trasmesse dalle telecamere e gli allarmi provenienti dai numerosi accessi, diverse aree e luoghi del complesso ospedaliero.

L'Istituto di vigilanza dovrà svolgere il servizio in questione con:

- competenze tecniche, strumentali e cognitive riguardanti i moderni sistemi di sicurezza integrata;
- capacità di coordinazione ed integrazione con i referenti tecnici che gestiscono l'attuale sistema di videosorveglianza. Qualora il sistema di controllo accessi e video-sorveglianza individuasse anomalie nel sistema di sicurezza (porte in allarme per manomissione) e/o intrusioni di qualunque individuo non autorizzato, l'addetto al servizio di vigilanza dovrà effettuare un immediato sopralluogo nelle aree individuate dal predetto sistema.

Le guardie giurate dovranno essere equipaggiate con ricetrasmittente portatile e dovranno essere in costante collegamento con la centrale operativa di video-sorveglianza; l'Istituto di vigilanza dovrà fornire alla suddetta centrale un apparato radio ricetrasmittente idoneo.

Le guardie giurate dovranno collaborare con gli operatori della centrale operativa di video-sorveglianza secondo le modalità che saranno concordate tra quest'ultimi e l'Ufficio Gestione del Patrimonio; gli operatori della centrale in questione indicheranno alle guardie giurate i luoghi e/o le aree dove è necessario l'intervento.

Le guardie giurate dovranno essere dotate di *badge*, rilasciato dalla ASL, che, oltre ad abilitare l'accesso ai locali ed alle aree riservate, rileverà l'ora ed il punto ispezionato in base anche ai percorsi di controllo che saranno loro assegnati dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

2) SER.T.

- **n. 1 (una) guardia giurata** assicura (con orario 8.00/14.00 nei giorni feriali) la vigilanza con piantonamento fisso presso i locali del Ser.T e la ispezione di tutto il fabbricato nello stesso orario antimeridiano. (6 x 6 x 52 set. = h. 1.872 anno)

Il Responsabile della sicurezza si riserva, in caso di esigenze particolari, di richiedere speciali prestazioni di sorveglianza da determinarsi caso per caso.

3) HOTEL "PARADISO" (Montesilvano).

- **Ronde/ispezioni** : 1 passaggio notturno tutti i giorni dell'anno. La ronda/ispezione notturna dovrà avvenire in un orario di volta in volta differente, nella fascia compresa tra le ore 20,30 e le ore 7,30. Dovrà essere lasciata traccia del passaggio tramite gli strumenti di rilevazione E' proibito l'utilizzo di schemi ripetitivi nell'effettuazione del servizio. Il controllo da parte delle guardie giurate armate dovrà essere effettuato su tutto l'edificio, in ogni sua parte, (tempi minimi richiesti 30 minuti per ogni ronda) e l'Istituto si obbliga a certificare all'Amministrazione l'avvenuto servizio (orario di inizio e termine ispezione, rilevabilità del percorso seguito), con scelta discrezionale riguardo gli strumenti di rilevazione adottati. Questi ultimi dovranno permettere registrazione oggettiva e non alterabile dei passaggi, e loro tempi. Il servizio, pertanto, sarà interrotto al momento della effettiva cessione dello stabile stesso. mediante preavviso di 3 (tre) mesi a mezzo raccomandata a.r. (h. 30 minuti x 365 = 182,5)

4) DIREZIONE GENERALE.

n. 1 (una) guardia giurata assicurerà la sorveglianza degli accessi alla palazzina della Direzione Generale della ASL (via Paolini 47) dalle ore 8.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni feriali (lunedì-venerdì), garantendo:

- a) Controllo che l'accesso alle sede da parte dei visitatori e del personale dipendente avvenga secondo le disposizioni interne vigenti;
- b) Ispezione, a fine turno, dei locali della sede presidiata con verifica chiusura accessi esterni ed interni,
- c) Segnalazione di ogni condizione di anomalia e/o potenziale pericolo, richiedendo, se necessario, l'intervento delle forze dell'ordine pubblico o del pubblico soccorso. (10 x 5 x 52 sett. = h. 2600 anno).

L'Istituto di vigilanza (appaltatore) dovrà essere dotato di una centrale operativa che dovrà essere attiva ogni giorno dell'anno , 24 ore su 24.

ART 23 – VARIAZIONE ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO – NUOVI SERVIZI

L'articolazione del servizio di cui all'articolo che precede, è indicativa ; ulteriori specifiche relative alle modalità ed all'orario del servizio, al luogo da sorvegliare ed alle date del servizio, verranno di volta in volta commissionate all'appaltatore dai referenti dei presidi e uffici Le stesse potranno anche variare in relazione alle effettive esigenze dei presidi e uffici conseguenti anche a casi di emergenza e di necessità imprevedute .

L'Appaltatore si impegna a mantenere le stesse condizioni del presente capitolato ed i prezzi offerti in sede di gara, ferma la revisione di cui al precedente art. 4, anche nel caso in cui l'Amministrazione richiedesse ulteriori servizi di vigilanza armata presso altri immobili .

Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione di ordinare la sospensione parziale o totale del servizio nel caso di comprovati motivi di pubblico interesse .

ART. 24- PERSONALE

24.1 PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO

Per lo svolgimento del predetto servizio, l'Istituto di vigilanza (appaltatore) impiega personale alle proprie dipendenze avente la nomina di “ guardia particolare giurata” ai sensi dell'art. 138 del T.U.L.P.S, in possesso di porto d'armi adeguatamente formato in relazione all'attività da svolgere ad alla particolarità dell'ambiente nel quale deve operare.

Il personale addetto al servizio deve essere :

- idoneo a svolgere le prestazioni richieste, di provata capacità professionale ed onestà ;
- regolarmente assunto secondo le disposizioni di legge in vigore;
- in possesso del decreto di nomina a guardia particolare giurata ai sensi del T.U.L.P.S (R.D 773/1931) in corso di validità
- in possesso di regolare licenza di porto di pistola G.P.G

Il predetto personale deve indossare un'identica divisa con ben visibile il distintivo di riconoscimento dell'Istituto di appartenenza; il medesimo dovrà essere munito di ricetrasmittente in collegamento con le unità mobili e la centrale operativa del proprio istituto ed essere dotato di tesserino di riconoscimento con fotografia, esposto all'esterno e ben visibile.

Relativamente al servizio di vigilanza armata, data la particolare natura del medesimo e quella degli uffici in cui deve essere espletato, è riservata la facoltà all'Amministrazione di chiedere all'appaltatore l'allontanamento di quei dipendenti ritenuti non idonei o che durante lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto abbiano causato disservizi od abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente in cui sono addetti

È fatto obbligo all'appaltatore comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo, completo di dati anagrafici, del personale che impiegherà (inclusi gli eventuali sostituti). Ogni variazione dovrà essere comunicata all'Amministrazione prima che il personale, non inserito nell'elenco consegnato, sia avviato all'espletamento delle prestazioni

In caso di subappalto, quanto previsto al capoverso che precede si applica anche con riferimento a ciascuno dei subappaltatori. Le comunicazioni sono comunque effettuate a cura dell'appaltatore.

24.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'appaltatore dovrà provvedere all'Istruzione del proprio personale dipendente circa le modalità di svolgimento del servizio. L'Appaltatore si obbliga a formare, informare e far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.lgs 81/2008); l'Appaltatore si obbliga altresì ad informare ed a formare adeguatamente il personale circa i rischi esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare , ricavabili dal Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) allegato sub. lettera "A" alla documentazione di gara e di comunicare all'Amministrazione gli eventuali rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente stesso.

24.3 SCIOPERO DEL PERSONALE

L'Appaltatore è tenuto a comunicare per scritto all'Amministrazione ogni eventuale interruzione del servizio che possa essere causata da scioperi del personale con preavviso di almeno cinque giorni rispetto a quello in cui è previsto lo sciopero.

L'Appaltatore è obbligato al rispetto della L. 146/1990 (" Diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali") dovendo assicurare, in ogni caso, la continuità del servizio ove esso assuma la caratteristiche di servizio essenziale.

Il valore delle prestazioni contrattuali non rese dall'Appaltatore, in tutto o in parte, a causa dello sciopero del personale impiegato non fa parte del prezzo del servizio del mese nel quale le prestazioni stesse non sono state rese.

ART. 25 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, oltre a tutto quanto previsto nel presente Capitolato speciale di appalto, si obbliga a:

- a) rispettare le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di vigilanza privata, in particolare per quanto riguarda gli addestramenti periodici ed il tipo di armamento individuale in dotazione al personale di vigilanza;
- b) equipaggiare le G.P.G impiegate nel servizio di tutte le attrezzature ed i dispositivi di sicurezza previsti dalla legislazione vigente in materia;
- c) istruire, addestrare, equipaggiare ed informare sui rischi le G.P.G impiegate nel servizio

- d) segnalare , in caso di impedimento dell'espletamento per cause di forza maggiore, tale situazione al Direttore dell'esecuzione del contratto, entro le 24.00 ore precedenti;
- e) applicare nei confronti dei propri lavoratori , condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria e degli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste della legge;
- f) provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi in materia di previdenza, assistenza ed infortuni previste dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- g) mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, non comunicarli a terzi, non diffonderli in qualsiasi forma ed in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto;
- h) attivare e mantenere in efficiente stato di funzionamento, per tutta la durata dell'appalto, un collegamento telematico tra gli impianti di allarme della sede del PO di Pescara (ove presenti) e la propria centrale operativa;
- i) puntuale adempimento delle disposizioni di cui al D.lgs 81/2008.

ART. 26– PERIODO DI AFFIANCAMENTO

L'Appaltatore , per acquisire dimestichezza con gli impianti, le attrezzature e le procedure in vigore nella sede dei presidi e uffici, è tenuto ad inviare un responsabile in affiancamento al personale operante per un periodo non superiore a sette giorni.

Tali prestazioni saranno svolte senza alcun onere aggiuntivo per la AUSL di Pescara e nella misura strettamente necessaria al conseguimento degli obiettivi summenzionati secondo le indicazioni che verranno fornite dai responsabili dell'Amministrazione.

ART. 27– PROCEDURE DI CONTROLLO IN FASE DI ESECUZIONE

L'Amministrazione durante tutta la durata dell'appalto ha facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti certificati e/o dichiarati dallo stesso ai fini della stipula del contratto.

Il controllo sulla quantità e la qualità delle prestazioni viene eseguito tramite :

- controllo d'ufficio da parte dell' Amministrazione
- segnalazione da parte dei presidi e uffici

L'Amministrazione, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed a suo insindacabile giudizio, può dar corso ad autonomi controlli d'ufficio sulla corretta esecuzione del contratto. I controlli possono essere effettuati mediante ispezioni, richieste di documenti e/o di informazioni e/o con ogni altro mezzo e modalità utili. L'Appaltatore deve fornire la massima collaborazione fornendo prontamente ogni informazione o documento utile.

Le segnalazioni di disservizio, trasmessa dagli Uffici al Direttore dell'esecuzione del contratto, se oggetto di riscontro dei presupposti da parte di quest'ultimo o se direttamente comprovanti il disservizio, si considerano quali controlli effettuati con esito negativo rispetto all'adempimento delle disposizioni contrattuali.

Ove, dalle procedure di controllo di cui al presente articolo, emergano inadempimenti o deficienze nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione ha facoltà di intimare all'Appaltatore di porvi rimedio, fatta salva l'applicazione delle penali e la richiesta di risarcimento del maggior danno.

L'Appaltatore è obbligato ad adempiere con tempestività a quanto intimato.

CLAUSOLE DEL CAPITOLATO DA APPROVARE SPECIFICAMENTE

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., l'impresa deve dichiarare, in sede di contratto, di aver preso conoscenza e di approvare esplicitamente le clausole di seguito indicate:

art. 11 - Penali

art. 13 – Clausola risolutiva espressa

art. 16 – Divieto di cessione del contratto e del credito

art. 17 – Subappalto

art. 21 – Modalità di pagamento

art. 22 – Foro competente

art. 24 – Modalità di svolgimento del servizio

art. 25 – Variazione articolazione del servizio – nuovi servizi

art. 26 – Personale

art. 27 – Obblighi dell'appaltatore